


SCHEMA RIEPILOGATIVO DEROGHE MOVIMENTAZIONI CARNI FRESCHE, PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSI I BUDELLI

Sommario

1. IMPIANTO DI MACELLAZIONE (SH) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE	2
1.1. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne	2
1.2. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR1	2
1.3. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR2	3
1.4. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR3	4
2. IMPIANTO DI SEZIONAMENTO (CP), CARNI MACINATE E DI PREPARAZIONI DI CARNE (MM-MP), TRASFORMAZIONE (PP-RW), DEPOSITO FRIGORIFERO (CS) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE	5
2.1. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne 5	
2.2. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR1	5
2.3. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR2	6
2.4. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR3	7
3. IMPIANTO DI MACELLAZIONE (SH) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR1/ZR2/ZR3)	8
3.1. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne	8
3.2. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR1	8
3.3. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR2	9
3.4. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR3	10
4. IMPIANTO DI SEZIONAMENTO (CP), CARNI MACINATE E DI PREPARAZIONI DI CARNE (MM-MP), TRASFORMAZIONE (PP-RW), DEPOSITO FRIGORIFERO (CS) LOCALIZZATO ZONA DI RESTRIZIONE (ZR1/ZR2/ZR3)	12
4.1. Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne	12
4.2. Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR1	13
4.3. Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR2	14
4.4. Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR3	14
5. ALLEVAMENTI LOCALIZZATI IN ZONA DI PROTEZIONE (ZP) / ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)	15

1. IMPIANTO DI MACELLAZIONE (SH) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE


1.1. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne

- L'impianto di macellazione NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento (art. 44)
- Gli animali in ingresso sono accompagnati da Mod. 4 NON indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR1/ZR2/ZR3 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rafforzata previste dal Regolamento (Allegato III)
- Le CF, inclusi i BD, in uscita, sono bollate/marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004

- Le CF, inclusi i BD, in uscita possono essere destinate al mercato nazionale, comunitario e Paesi Terzi senza restrizioni.

Non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

1.2. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR1

- L'impianto di macellazione NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento (art. 44)
- L'ACL competente per l'impianto di macellazione ha emesso parere favorevole a tale movimentazione in ingresso
- Gli animali in ingresso sono accompagnati dal Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR1 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rafforzata previste dal Regolamento (Allegato III)
- Le CF, inclusi i BD, in uscita, indipendentemente dalle condizioni di BIOSICUREZZA degli allevamenti, sono bollate/marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004


In caso di SD provenienti da allevamenti che **NON RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III), l'impianto deve essere in grado di garantire la lavorazione separata di queste carni rispetto a quelle degli altri animali

- Le CF, inclusi i BD, in uscita possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate dal certificato ufficiale emesso dall'ACL dello stabilimento di macellazione, indicante che le stesse sono ottenute a partire da SD in ZR1. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

ALLEGATO 5


Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (spedizione da zona indenne).

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.


1.3. *Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR2*

- L'impianto di macellazione DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- L'ACL competente per l'impianto di macellazione ha emesso parere favorevole a tale movimentazione in ingresso
- Gli animali in ingresso sono accompagnati dal Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR2 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rinforzata previste dal Regolamento (Allegato III)

In caso di SD provenienti da allevamenti che **RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III)

- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004

- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura/marchiatura ordinari possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi

In caso di SD provenienti da allevamenti che **NON RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III):

- Al momento dell'arrivo degli animali, l'ACL presso il macello
 - ✓ Rimuove i sigilli dal mezzo di trasporto
 - ✓ Verifica l'assenza di segni clinici e anatomo patologici di PSA
 - ✓ Conferma all'ACL mittente l'avvenuta macellazione dei capi
 - ✓ Verifica che l'OSA proceda a pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto, delle stalle e dei locali in cui sono stati detenuti gli animali e le relative carni
 - ✓ Verifica che la macellazione di questi capi avvenga in maniera separata rispetto a quelli a diversa categoria di rischio
- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate in modo speciale con bollo barrato previsto dal Regolamento art. 47

- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate dal certificato ufficiale emesso dall'ACL competente dello stabilimento di macellazione, indicante che le stesse sono ottenute a partire da SD in ZR2.

Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

ALLEGATO 5

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, a bollatura/marchiatura ordinari siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE/Paesi Terzi non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (spedizione da zona indenne).

Tutti i SOA generati dalla macellazione di SD in ZR2 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

1.4. *Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR3*

- L'impianto di macellazione DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- L'ACL competente per l'impianto di macellazione ha emesso parere favorevole a tale movimentazione in ingresso
- Gli animali in ingresso sono accompagnati dal Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR3 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rafforzata previste dal Regolamento (Allegato III)

In caso di SD provenienti da allevamenti che **RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III):

- Gli animali sono stabulati separatamente rispetto agli altri
- La macellazione deve essere eseguita in una giornata dedicata o, in alternativa, al termine della macellazione degli altri animali
- Al termine della macellazione, prima di introdurre nuovi animali, l'OSA esegue la PULIZIA e la DISINFEZIONE di stalle, corsie e attrezzature del macello
- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate in modo speciale con bollo barrato previsto dal Regolamento (art. 47)



- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale

In caso di SD provenienti da allevamenti che **NON RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III)

- Al momento dell'arrivo degli animali l'ACL presso il macello
 - ✓ Rimuove i sigilli dal mezzo di trasporto
 - ✓ Verifica l'assenza di segni clinici e anatomo patologici di PSA
 - ✓ Conferma all'ACL mittente l'avvenuta macellazione dei capi
- I suini sono stabulati separatamente rispetto agli altri
- La macellazione deve essere eseguita in una giornata dedicata o, in alternativa, al termine della macellazione degli altri animali
- Al termine della macellazione, prima di introdurre nuovi animali, l'OSA esegue la PULIZIA e la DISINFEZIONE di stalle, corsie e attrezzature del macello
- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate con bollo crociato previsto dal Reg. (UE) 2020/687, art. 33



- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura crociata possono essere destinate esclusivamente ad impianti nazionali che applicano trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687, Allegato VII
- La movimentazione delle CF, inclusi i BD, deve avvenire all'interno di contenitori sigillati a cura dell'ACL competente

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate dal certificato ufficiale emesso dall'ACL competente dello stabilimento di macellazione, indicante che le stesse sono ottenute a partire da SD in ZR3.

ALLEGATO 5

Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, a bollatura barrata siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Non è ammessa la spedizione di queste CF, inclusi i BD, verso altri paesi UE/Paesi terzi.

Tutti i SOA generati dalla macellazione di SD in ZR3 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

2. IMPIANTO DI SEZIONAMENTO (CP), CARNI MACINATE E DI PREPARAZIONI DI CARNE (MM-MP), TRASFORMAZIONE (PP-RW), DEPOSITO FRIGORIFERO (CS) LOCALIZZATO IN ZONA INDENNE

2.1. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne

- Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso non sono accompagnate da alcuna certificazione accompagnatoria indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR1/ZR2/ZR3
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita, sono marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004



- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita possono essere destinate al mercato nazionale, comunitario e Paesi Terzi senza restrizioni.

Non sono previsti obblighi di ulteriori informazioni accompagnatorie.

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

2.2. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR1

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento (art. 44)
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso sono accompagnate da certificazione/attestazione ufficiale, indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR1
 - ✓ In caso di CF, inclusi i BD, provenienti direttamente dal macello, tale certificazione viene emessa direttamente dal Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento
 - ✓ In caso di CF, PBC, inclusi i BD, provenienti da un altro stabilimento, l'informazione può essere fornita attraverso attestazioni ufficiali allegate alla documentazione commerciale di tracciabilità, predisposta dall'OSA
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita, sono marchiate regolarmente con marchio di identificazione ordinario previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004



- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita possono essere destinati al mercato nazionale, comunitario senza restrizioni. Possono essere destinati inoltre ai Paesi Terzi, compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio

ALLEGATO 5

temporaneo in impianti di deposito (CS), dovranno essere accompagnate da una attestazione ufficiale allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità predisposta dall'OSA, indicante che gli stessi sono ottenuti a partire da SD in ZR1.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (spedizione da zona indenne)

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

2.3. Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR2

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso sono accompagnate da certificazione/attestazione ufficiale, indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR2.
 - ✓ In caso di CF, inclusi i BD, provenienti direttamente dal macello, tale certificazione viene emessa direttamente dal Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento
 - ✓ In caso di CF, PBC, inclusi i BD, provenienti da un altro stabilimento, l'informazione può essere fornita attraverso attestazioni ufficiali allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità, predisposta dall'OSA
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita saranno marchiate in maniera differenziata in base alla tipologia di bollatura/marchiatura delle CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso e alla tipologia di trattamento applicato sulle stesse nel corso del processo produttivo
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura ordinaria possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale
- I prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687 (Allegato VII) acquisiscono sempre la marchiatura ordinaria prevista dal Reg. (CE) n. 853/2004



Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito (CS), dovranno essere accompagnate da una attestazione ufficiale allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità predisposta dall'OSA, indicante che gli stessi sono ottenuti a partire da SD in ZR2.

Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.


Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, a marchiatura ordinaria, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE/Paesi Terzi, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (spedizione da zona indenne).

ALLEGATO 5

Tutti i SOA generati dalla lavorazione di CF, PBC, inclusi i BD, ottenute da SD in ZR2 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

2.4. *Introduce CF, PBC, inclusi i BD, ottenuti da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona di restrizione ZR3*

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
 - Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso sono accompagnate da certificazione/attestazione ufficiale, indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR3.
 - ✓ In caso di CF, inclusi i BD, provenienti direttamente dal macello, tale certificazione viene emessa direttamente dal Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento
 - ✓ In caso di CF, PBC, inclusi i BD, provenienti da un altro stabilimento, l'informazione può essere fornita attraverso attestazioni ufficiali allegate alla documentazione commerciale di tracciabilità, predisposta dall'OSA
 - Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso a bollatura/marchiatura crociata, possono essere introdotte in uno stabilimento PP solo nel caso in cui questo sia in grado di applicare sulle stesse uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687, Allegato VII. Tale trasferimento può essere diretto dal macello allo stabilimento PP o indiretto attraverso il passaggio da un deposito frigorifero (CS) designato
 - I prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687 (Allegato VII) acquisiscono sempre la marchiatura ordinaria prevista dal Reg. (CE) n. 853/2004
- 
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita saranno marchiate in maniera differenziata in base alla tipologia di bollatura/marchiatura delle CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso ed alla tipologia di trattamento applicato sulle stesse nel corso del processo produttivo
 - ✓ I PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura ordinaria possono essere destinati al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni.
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale.
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita indipendentemente dalla marchiatura non possono essere destinate ai Paesi terzi.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate da una attestazione ufficiale allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità predisposta dall'OSA, indicante che gli stessi sono ottenuti a partire da SD in ZR3.

Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, a bollatura barrata siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Tutti i SOA generati dalla lavorazione di CF, PBC, inclusi i BD, ottenute da SD in ZR3 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

3. IMPIANTO DI MACELLAZIONE (SH) LOCALIZZATO IN ZONA DI RESTRIZIONE (ZR1/ZR2/ZR3)

3.1. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne

- L'impianto di macellazione NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento
- Gli animali in ingresso sono accompagnati da Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) NON indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR1/ZR2/ZR3 né la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rafforzata previste dal Regolamento (Allegato III)
- Le CF, inclusi i BD, in uscita, sono bollate/marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004



- Le CF, inclusi i BD, in uscita possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono inoltre essere destinate ai Paesi Terzi, compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (deroga art. 19.4 del Regolamento).

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE, è previsto che le stesse siano accompagnate da certificato ufficiale emesso tramite portale TRACES NT attestante:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»

In base alle disposizioni previste nel capitolo 6.1.2 della nota, la certificazione di cui sopra non è richiesta nei seguenti casi:

- Impianto di spedizione iscritto nella lista speciale prevista dal Regolamento, Art. 19.6
- Impianto di spedizione designato ai sensi del Regolamento, Art. 44

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

3.2. Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR1

- L'impianto di macellazione NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento (art. 44)
- L'ACL competente per lo stabilimento di macellazione ha emesso parere favorevole a tale movimentazione in ingresso

ALLEGATO 5

- Gli animali in ingresso sono accompagnati da Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR1 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rafforzata previste dal Regolamento (Allegato III)
- Le CF, inclusi i BD, in uscita, indipendentemente dalle condizioni di BIOSICUREZZA degli allevamenti, sono bollate/marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004



In caso di SD provenienti da allevamenti che **NON RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III), l'impianto deve essere in grado di garantire la lavorazione separata di queste carni rispetto a quelle degli altri animali.

- Le CF, inclusi i BD, in uscita possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi, compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi.

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate dal certificato ufficiale emesso dall'ACL dello stabilimento di macellazione, indicante che le stesse sono ottenute a partire da SD in ZR1.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (deroga art. 19.4 del Regolamento)

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE, è previsto che le stesse siano accompagnate da certificato ufficiale emesso tramite portale TRACES NT attestante:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione»

In base alle disposizioni previste dal capitolo 6.1.2 della nota, la certificazione di cui sopra non è richiesta nei seguenti casi:

- Impianto di spedizione iscritto nella lista speciale prevista dal Regolamento, Art. 19.6
- Impianto di spedizione designato ai sensi del Regolamento, Art. 44

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

3.3. **Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR2**

- L'impianto di macellazione DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- L'ACL competente per l'impianto di macellazione ha emesso parere favorevole a tale movimentazione in ingresso
- Gli animali in ingresso sono accompagnati dal Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR2 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rinforzata previste dal Regolamento (Allegato III)

ALLEGATO 5

In caso di SD provenienti da allevamenti che **RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III)

- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate regolarmente con bollo sanitario/marchio di identificazione ordinari previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004



- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura/marchiatura ordinari possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi

In caso di SD provenienti da allevamenti che **NON RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III):

- Al momento dell'arrivo degli animali, l'ACL presso il macello
 - ✓ Rimuove i sigilli dal mezzo di trasporto
 - ✓ Verifica l'assenza di segni clinici e anatomo patologici di PSA
 - ✓ Conferma all'ACL mittente l'avvenuta macellazione dei capi
 - ✓ Verifica che l'OSA proceda a pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto, delle stalle e dei locali in cui sono stati detenuti gli animali e le relative carni
 - ✓ Verifica che la macellazione di questi capi avvenga in maniera separata rispetto a quelli a diversa categoria di rischio
- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate in modo speciale con bollo barrato previsto dal Regolamento art. 47



- ✓ Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate dal certificato ufficiale emesso dall'ACL competente dello stabilimento di macellazione, indicante che le stesse sono ottenute a partire da SD in ZR2. Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio, direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, a bollatura/marchiatura ordinari siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE, in base al capitolo 6.1.2 della nota, è prevista la possibilità di derogare all'emissione del certificato ufficiale tramite portale TRACES NT, in quanto il bollo sanitario/marchio di identificazione è stato applicato all'interno di un impianto iscritto nella lista dei designati ai sensi del Regolamento (Art. 44).

Tutti i SOA generati dalla macellazione di SD in ZR2 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento)

3.4. *Introduce animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR3*

- L'impianto di macellazione DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- L'ACL competente per l'impianto di macellazione ha emesso parere favorevole a tale movimentazione in ingresso
- Gli animali in ingresso sono accompagnati dal Documento di accompagnamento (ex Mod. 4) indicante la provenienza degli stessi da allevamenti localizzati in ZR3 e la presenza o meno delle condizioni di biosicurezza rafforzata previste dal Regolamento (Allegato III)

ALLEGATO 5

In caso di SD provenienti da allevamenti che **RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III):

- Gli animali sono stabulati separatamente rispetto agli altri
- La macellazione deve essere eseguita in una giornata dedicata o, in alternativa, al termine della macellazione degli altri animali
- Al termine della macellazione, prima di introdurre nuovi animali, l'OSA esegue la PULIZIA e la DISINFEZIONE di stalle, corsie e attrezzature del macello
- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate in modo speciale con bollo barrato previsto dal Regolamento (art. 47)



- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale

In caso di SD provenienti da allevamenti che **NON RISPETTANO i requisiti di BIOSICUREZZA RAFFORZATA** previsti dal Regolamento (Allegato III)

- Al momento dell'arrivo degli animali l'ACL presso il macello
 - ✓ Rimuove i sigilli dal mezzo di trasporto
 - ✓ Verifica l'assenza di segni clinici e anatomo patologici di PSA
 - ✓ Conferma all'ACL mittente l'avvenuta macellazione dei capi
- I suini sono stabulati separatamente rispetto agli altri
- La macellazione deve essere eseguita in una giornata dedicata o, in alternativa, al termine della macellazione degli altri animali
- Al termine della macellazione, prima di introdurre nuovi animali, l'OSA esegue la PULIZIA e la DISINFEZIONE di stalle, corsie e attrezzature del macello
- Le CF, inclusi i BD, in uscita sono bollate/marchiate con bollo crociato previsto dal Reg. (UE) 2020/687, art. 33



- Le CF, inclusi i BD, in uscita a bollatura crociata possono essere destinate esclusivamente ad impianti nazionali che applicano trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687, Allegato VII
- La movimentazione delle CF, inclusi i BD, deve avvenire all'interno di contenitori sigillati a cura dell'ACL competente

Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP)/carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP)/trasformazione (PP), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate dal certificato ufficiale emesso dall'ACL competente dello stabilimento di macellazione, indicante che le stesse sono ottenute a partire da SD in ZR3. Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).


Nel caso in cui le CF, inclusi i BD, a bollatura barrata siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (deroga art. 19.4 del Regolamento). Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Non è ammessa la spedizione di queste CF, inclusi i BD, verso altri paesi UE/Paesi terzi.

Tutti i SOA generati dalla macellazione di SD in ZR3 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

4. IMPIANTO DI SEZIONAMENTO (CP), CARNI MACINATE E DI PREPARAZIONI DI CARNE (MM-MP), TRASFORMAZIONE (PP-RW), DEPOSITO FRIGORIFERO (CS) LOCALIZZATO ZONA DI RESTRIZIONE (ZR1/ZR2/ZR3)

4.1. Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in zona indenne

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento
 - Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso non sono accompagnate da alcuna certificazione accompagnatoria indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR1/ZR2/ZR3
 - Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita, sono marchiate regolarmente con marchio di identificazione ordinario previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004
- 
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita possono essere destinate al mercato nazionale, comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi, compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito (CS), non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie. Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (deroga art 19.4 del Regolamento). Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE, è previsto che le stesse siano accompagnate da certificato ufficiale emesso tramite portale TRACES NT attestante:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»


In base alle disposizioni previste nel capitolo 6.1.2 della nota, la certificazione di cui sopra non è richiesta nei seguenti casi:

- Impianto di spedizione iscritto nella lista speciale prevista dal Regolamento, Art. 19.6
- Impianto di spedizione designato ai sensi del Regolamento, Art. 44

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

ALLEGATO 5

4.2. *Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR1*

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) NON NECESSITA della designazione ai sensi del Regolamento
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso sono accompagnate da certificazione accompagnatoria indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR1.
 - ✓ In caso di CF, inclusi i BD, provenienti direttamente dal macello, tale certificazione viene emessa direttamente dal Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento
 - ✓ In caso di CF, PBC, inclusi i BD, provenienti da un altro stabilimento, l'informazione può essere fornita attraverso attestazioni ufficiali allegate alla documentazione commerciale di tracciabilità, predisposta dall'OSA
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita, sono marchiate regolarmente con marchio di identificazione ordinario previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004

- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita possono essere destinati al mercato nazionale, comunitario senza restrizioni. Possono essere destinati inoltre ai Paesi Terzi, compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito (CS), dovranno essere accompagnate da una attestazione ufficiale allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità predisposta dall'OSA, indicante che gli stessi sono ottenuti a partire da SD in ZR1.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie (deroga art. 19.4 del Regolamento).

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE, è previsto che le stesse siano accompagnate da certificato ufficiale emesso tramite portale TRACES NT attestante:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;

o in alternativa, in caso di prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti riduzione dei rischi previsti dal Reg. (UE) 2020/687 (Allegato VII)

«Prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».

In base alle disposizioni previste nel capitolo 6.1.2 della nota, la certificazione di cui sopra non è richiesta nei seguenti casi:

- Impianto di spedizione iscritto nella lista speciale prevista dal Regolamento, Art. 19.6
- Impianto di spedizione designato ai sensi del Regolamento, Art. 44

Non sono previsti requisiti specifici per la gestione dei SOA.

ALLEGATO 5

4.3. *Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR2*

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso sono accompagnate da certificazione/attestazione ufficiale, indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR2.
 - ✓ In caso di CF, inclusi i BD, provenienti direttamente dal macello, tale certificazione viene emessa direttamente dal Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento
 - ✓ In caso di CF, PBC, inclusi i BD, provenienti da un altro stabilimento, l'informazione può essere fornita attraverso attestazioni ufficiali allegate alla documentazione commerciale di tracciabilità, predisposta dall'OSA
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita saranno marchiate in maniera differenziata in base alla tipologia di bollatura/marchiatura delle CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso e alla tipologia di trattamento applicato sulle stesse nel corso del processo produttivo
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura ordinaria possono essere destinate al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni. Possono essere destinate inoltre ai Paesi Terzi compatibilmente con i requisiti specifici previsti da questi ultimi
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale
- I prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687 (Allegato VII) acquisiscono sempre la marchiatura ordinaria prevista dal Reg. (CE) n. 853/2004



Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito (CS), dovranno essere accompagnate da una attestazione ufficiale allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità predisposta dall'OSA, indicante che gli stessi sono ottenuti a partire da SD in ZR2.

Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, a marchiatura ordinaria siano inviate verso destinatari localizzati in altri paesi UE, in base alle disposizioni previste nel capitolo 6.1.2 della nota, è prevista la possibilità di derogare all'emissione del certificato ufficiale tramite portale TRACES NT, in quanto il marchio di identificazione è stato applicato all'interno di un impianto iscritto nella lista dei designati ai sensi del Regolamento, Art. 44.

Tutti i SOA generati dalla lavorazione di CF, PBC, inclusi i BD, ottenute da SD in ZR2 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

4.4. *Introduce carni ottenute da animali provenienti da allevamenti localizzati in ZR3*

- Lo stabilimento di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), deposito frigorifero (CS) DEVE ESSERE designato ai sensi del Regolamento (art. 44)
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso sono accompagnate da certificazione/attestazione ufficiale, indicante che le stesse sono ottenute da SD in ZR3.

ALLEGATO 5

- ✓ In caso di CF, inclusi i BD, provenienti direttamente dal macello, tale certificazione viene emessa direttamente dal Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento
 - ✓ In caso di CF, PBC, inclusi i BD, provenienti da un altro stabilimento, l'informazione può essere fornita attraverso attestazioni ufficiali allegate alla documentazione commerciale di tracciabilità, predisposta dall'OSA
 - Le CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso a bollatura/marchiatura crociata, possono essere introdotte in uno stabilimento PP solo nel caso in cui questo sia in grado di applicare sulle stesse uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687, Allegato VII. Tale trasferimento può essere diretto dal macello allo stabilimento PP o indiretto attraverso il passaggio da un deposito frigorifero (CS) designato
 - I prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. (UE) 2020/687 (Allegato VII) acquisiscono sempre la marchiatura ordinaria prevista dal Reg. (CE) n. 853/2004
- (IT...CE)
- Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita saranno marchiate in maniera differenziata in base alla tipologia di bollatura/marchiatura delle CF, PBC, inclusi i BD, in ingresso ed alla tipologia di trattamento applicato sulle stesse nel corso del processo produttivo
 - ✓ I PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura ordinaria possono essere destinati al mercato nazionale e comunitario senza restrizioni.
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita a marchiatura barrata possono essere destinate esclusivamente al mercato nazionale.
 - ✓ Le CF, PBC, inclusi i BD, in uscita indipendentemente dalla marchiatura non possono essere destinate ai Paesi terzi.

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, siano inviate a stabilimenti nazionali di sezionamento (CP), carni macinate e di preparazioni di carne (MM-MP), trasformazione (PP-RW), direttamente o tramite lo stoccaggio temporaneo in impianti di deposito frigorifero (CS), dovranno essere accompagnate da una attestazione ufficiale allegata alla documentazione commerciale di tracciabilità predisposta dall'OSA, indicante che gli stessi sono ottenuti a partire da SD in ZR3.

Per tutti questi impianti È PREVISTA la designazione in base al Regolamento (art. 44).

Nel caso in cui le CF, PBC, inclusi i BD, a bollatura barrata siano inviate verso esercizi di vendita al dettaglio direttamente o attraverso piattaforme logistiche (transit points) a servizio della distribuzione al dettaglio, non sono previsti obblighi di certificazione accompagnatorie.

Per tutti questi impianti NON È PREVISTA la designazione in base al Regolamento.

Tutti i SOA generati dalla lavorazione di CF, PBC, inclusi i BD, ottenute da SD in ZR3 sono gestiti in base alle disposizioni previste dal capitolo 8 (Gestione dei sottoprodotti, art. 11 del Regolamento).

5. ALLEVAMENTI LOCALIZZATI IN ZONA DI PROTEZIONE (ZP) / ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

Nel caso in cui, a seguito di focolai di PSA nei suini domestici, dovesse manifestarsi la necessità di istituire ai sensi del Reg. (UE) 2020/687 delle zone di protezione (ZP) e delle zone di sorveglianza (ZS) le eventuali movimentazioni di animali destinati alla macellazione e dei relativi prodotti dovranno essere gestiti in base alle disposizioni previste nei relativi schemi decisionali specifici già previsti nella Nota DGISAN DGSAF 24642 del 02/10/2023.